SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

273ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUL DISASTRO AEREO DI VERONA

PRESIDENTE 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2154) ***Deputati AMICI ed altri. – Norme contro la violenza sessuale*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(60) ***MANIERI e BALDELLI. – Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali***

(1047) ***SALVATO e FAGNI. – Dei diritti sull'inviolabilità del corpo***

(1856) ***ABRAMONTE ed altri. – Norme contro la violenza sessuale***

(2293) ***SIGNORELLI e MOLINARI. – Norme in materia di violenza sessuale*** *(Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*

BELLONI *(CCD), relatore* ..... 6 e *passim*

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... 8 e *passim*

* GIURICKOVIC *(Sin. Dem.)* 12, 17, 20

SCOPELLITI *(Forza Italia)* ..... 12 e *passim*

* BECCHELLI *(AN)* 13, 34

BRICCARELLO *(Misto)* 13, 44

* BRUTTI *(Progr. Feder.)* 15, 19

* PERUZZOTTI *(Lega Nord)* 16

D'ALESSANDRO PRISCO *(Progr. Feder.)* 16

BRUNO GANERI *(Prog. Feder.)* 17

BORGIA *(PPI)* 17, 18

SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 20 e *passim*

BARBIERI *(Progr. Feder.)* 21, 38

REGIS *(Lega Nord)* 25

GUALTIERI *(Sin. Dem.)* 33

RUSSO *(Progr. Feder.)* 34, 37

SENESE *(Progr. Feder.)* 38

MANCONI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 38

LUBRANO DI RICCO *(Prog. Verdi-La Rete)* 44

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... *Pag.* 39

ALLEGATO

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 47

COMMISSIONI PERMANENTI

Composizione 47

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione del testo degli articoli 47

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 47

Apposizione di nuove firme 47

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 47

GOVERNO

Trasmissione di documenti 48

REGIONI

Trasmissione di relazioni 48

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Sia dia lettura del processo verbale.

CAMPUS, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bedin, Bo, Bobbio, Copercini, Crescenzio, De Luca, Di Bella, Fanfani, Favilla, Lauria, Magris, Mancuso, Marchini, Peruzza, Secchi, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bratina e Terracini, a Mosca, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Lauricella, a Zurigo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sul disastro aereo di Verona

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, certo di interpretare l'animo di tutta l'Assemblea, esprimo il cordoglio profondo di Palazzo Madama per la grave tragedia aerea verificatasi ieri a Verona, che ha provocato la morte di 49 persone, 35 delle quali nostri connazionali.

Il presidente Scognamiglio, non appena appresa la triste notizia, ha espresso i sentimenti di vivo e profondo cordoglio del Senato e suoi personali ai familiari delle vittime, sentimenti che rinnovo in questo momento anche a vostro nome e ai quali aggiungo anche

l'apprezzamento verso quanti si sono attivati e prodigati nelle operazioni di soccorso, anche se risultate – ahimè! – inutili.

REGIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore Regis?

REGIS. Domando di parlare molto brevemente su questa vicenda di Verona per richiamare l'attenzione...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Regis, la prego di non chiedere la parola su questo argomento. La commemorazione è stata fatta dal Presidente a nome di tutta l'Assemblea. Se ha istanze particolari da avanzare, la prego di rivolgerle al Senato tramite gli strumenti parlamentari a sua disposizione, quale è ad esempio l'interrogazione. *(Commenti del senatore Regis).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2154) *Deputati AMICI ed altri. – Norme contro la violenza sessuale* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(60) *MANIERI e BALDELLI. – Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali*

(1047) *SALVATO e FAGNI. – Dei diritti sull'inviolabilità del corpo*

(1856) *ABRAMONTE ed altri. – Norme contro la violenza sessuale*

(2293) *SIGNORELLI e MOLINARI. – Norme in materia di violenza sessuale* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2154, 60, 1047, 1856 e 2293.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Belloni, che prego di esprimere il suo parere anche sui seguenti ordini del giorno, già illustrati ieri:

Il Senato,

in occasione dell'esame della legge sulla violenza sessuale;

ritenuto che il problema è, prima di ogni altra cosa, di formazione di una vera cultura del rispetto della persona, contro ogni forma di sopraffazione e di abuso;

considerato che su questo terreno c'è ancora molto cammino da compiere, ove si consideri il ripetersi di fatti di violenza sessuale di particolare gravità, anche in seno alla famiglia, rivelatori di mentalità e culture che un paese civile dovrebbe aver ripudiato da tempo e che comunque debbono esser al più presto superate;

considerato ancora che maggior attenzione va dedicata alle vittime della violenza, cui deve andare non solo la solidarietà umana ma anche tutto il sostegno necessario, sul terreno materiale e su quello psicologico, per poter superare un'esperienza che è sempre e comunque terribile,

impegna il Governo:

a) ad attuare una campagna d'informazione di massa, sui temi della libertà e dignità della persona e per la formazione di una cultura diffusa basata soprattutto sul rispetto delle persone e in particolare delle donne; campagna da svolgersi mediante ricerche e indagini per una più completa conoscenza dei fenomeni e delle loro matrici e mediante un'informazione capillare realizzata attraverso tutti gli strumenti di comunicazione di massa ed attraverso la scuola;

b) a predisporre al più presto un provvedimento normativo di sostegno agli organismi ed enti che provvedono alla tutela ed assistenza delle vittime della violenza, con le necessarie dotazioni finanziarie, che servono non solo a favorire una più completa emersione dei fenomeni, ma anche a creare le condizioni per un contenimento e per quanto possibile superamento dei devastanti effetti materiali e psicologici della violenza.

9.2154.1. SMURAGLIA, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, DANIELE GALDI, PAGANO, BONAVITA, BERTONI, SARTORI, STAJANO, DI BELLA, GIURICKOVIC, BELLONI, BRICCARELLO, BRUNO GANERI, BORGIA

Il Senato,

invita il Governo a sollecitare nelle opportune sedi una riflessione circa la necessità di incentivare nelle procure presso i tribunali, ove le condizioni di organico lo consentano e l'entità del fenomeno lo consigli, la costituzione di gruppi di magistrati che si occupino specificamente dei reati di violenza sessuale e sfruttamento o induzione della prostituzione.

Ciò in considerazione della peculiarità delle attività di indagine necessarie per tali tipi di reati, soprattutto se commessi in danno di minori e ancor più se commessi in ambito familiare. Ed infatti questo tipo di procedimenti richiede una specifica professionalità in quanto:

è necessario affinare le tecniche di esame della persona offesa - nucleo centrale dell'indagine - anche con l'ausilio, se si tratta di minori estremamente turbati, di esperti in psichiatria infantile;

va considerato che è indispensabile svolgere le indagini e condurre il processo non solo avendo di mira l'accertamento dei fatti ma anche con la finalità di creare il minor turbamento possibile

della persona offesa, gravemente ferita nella sua identità dalla commissione del reato, e di restituirle dignità;

è opportuno realizzare un coordinamento tra la procura e le altre istituzioni che, in caso di abuso su minori, intervengono contemporaneamente sui fatti oggetto di indagine: il giudice minorile, chiamato a decidere sulle idoneità del nucleo familiare ad allevare il minore, i servizi socio-sanitari incaricati di assistere la famiglia e di occuparsi della situazione fisiopsichica del minore. Ciò allo scopo di evitare possibili inquinamenti delle prove ma anche al fine di realizzare un intervento mirato ed incisivo

La professionalità che i magistrati possono in tal modo acquisire può consentire di arrivare ad un processo che non sia più, per la donna-vittima, qualcosa di traumatico e doloroso da aggiungere ad un'esperienza già così sconvolgente, bensì un momento di recupero della propria identità;

o ad un processo che non sia più, per il minore "abusato", un'ulteriore violenza nè una dimostrazione di sfiducia e di isolamento bensì un passaggio per il suo reinserimento, nel nucleo familiare se possibile, o altrove».

9.2154.2. SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Il Senato,

premesso che spesso gli episodi di violenza - in allarmante, crescente progressione - tra le tante cause, e tra queste il particolare degrado dei valori e la provenienza talora da ambienti e situazioni difficili, cui non sempre la società sa dare adeguate risposte, trovano origini anche da suggestioni con molta frequenza offerte dal mondo dello spettacolo e dei *media* - generi, suggestioni che operano su un tale terreno specialmente nei confronti dei soggetti più deboli o ad essi più esposti e sensibili quali i giovani specie se in minore età,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinchè venga con ogni mezzo di legge evitata la gratuita diffusione di immagini violente, spesso camuffate da necessità di cronaca, di espressione artistica e di libertà espressiva mentre invece assolvono a misere esigenze lucrative, anche attivando apposite commissioni di controllo o potenziando altresì quelle esistenti.

9.2154.3. BRICCARELLO, FOLLONI, PERLINGIERI, DELFINO, COSTA, TAMPONI, CAMPUS, PEPE, BELLONI, BORGIA

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, la mia replica sarà contenuta in quanto desidero piuttosto ampliare l'orizzonte delle considerazioni che intendo svolgere in sede di esame degli emendamenti.

Non posso non apprezzare innanzitutto il tono, la profondità, la serietà del dibattito che si è svolto in quest'Aula e che ha messo in evidenza i punti qualificanti sui quali vi è stata una convergenza, ma al-

tresì quelli sui quali le distanze tuttora permangono: la procedibilità a querela, il patrocinio gratuito, l'unificazione delle due fattispecie penali. Non escludo comunque che durante l'esame degli emendamenti si possa pervenire ad ulteriori positive convergenze.

Quello che desidero sottolineare in questo mio intervento è che il provvedimento in parola ha evidentemente come fine solo ed esclusivo la repressione dei reati connotati da scopi sessuali. Manca, purtroppo, in questo disegno di legge la previsione di qualsiasi strumento atto a prevenire queste gravi forme di reato che suscitano gravissimo allarme sociale.

L'ultimo capitolo della mia relazione alla Commissione era dedicato interrogativamente alla prevenzione; chiedevo cioè che cosa fare su questo versante. Onorevoli colleghi, è di queste ultime ore l'allarmante episodio prodotto dalla diffusione del famigerato 144, un altro veicolo che si aggiunge ai tanti che portano nella nostra società il veleno della violenza e del sesso selvaggio. Credo che il Parlamento si debba far carico di approntare strumenti legislativi che impediscano che la nostra gioventù sia quotidianamente bombardata da scene di violenza gratuite, da scene di sesso violento che portano poi a certi risultati e provocano alcuni delitti ripugnanti. Occorre che il Parlamento si faccia carico di prendere in esame il problema del 144. Al riguardo, e senza forzature, rilevo atteggiamenti tesi al favoreggiamento della prostituzione e quindi comportamenti penalmente illeciti. Alla Telecom, che è un servizio pubblico dovrebbe essere vietato mettere a disposizione di così bassi istinti e basse scelte commerciali, immorali sicuramente, un servizio pagato dai cittadini.

Attenzione, infine, onorevoli colleghi: questo provvedimento reca una norma pericolosa, quella che ha abbassato a dodici anni il limite della violenza presunta. Ripensiamoci prima di licenziare una norma di questo genere, che potrebbe essere un ulteriore seppure involontario contributo allo scopo opposto a cui tende la legge e verso cui è indirizzata questa mia breve replica.

Detto questo, signor Presidente e colleghi, mi riservo di sviluppare ulteriormente il mio pensiero in sede di esame degli emendamenti. Mi interessava lanciare intanto questo messaggio forte al Parlamento, ma anche alla nazione, sul nostro impegno ad approntare strumenti atti ad evitare il proliferare di certo prodotto commerciale e quindi di occasioni e sollecitazioni alla violenza in genere e a quella sessuale in particolare.

Per quanto riguarda i tre ordini del giorno presentati, esprimo parere favorevole su tutti. Ho aggiunto la mia firma all'ordine del giorno n. 3, presentato dalla senatrice Briccarello e da altri senatori, perchè esso tende a vietare certi *spot* pubblicitari del 144 e quindi, indirettamente, anche a porre fine a quella vergogna nazionale che è, appunto, il 144.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sugli ordini del giorno.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo, come ha già fatto nel corso

dell'*iter* delle 15 proposte di legge abbinate innanzi alla Camera dei deputati, ha recato il suo convinto contributo al dibattito sul disegno di legge n. 2154 innanzi alla 2ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, conscio dell'esigenza, largamente diffusa in tutti i settori della società civile, di adeguare la legislazione in materia di violenza sessuale all'evoluzione della coscienza collettiva, agli ordinamenti degli altri paesi europei, al preoccupante incremento dei reati, tentati o consumati, nella specifica materia.

L'ampio confronto fra le opposte posizioni, focalizzato particolarmente su alcuni punti fondamentali della riforma, ha messo in luce, anche in questa Camera, il travaglio culturale e ideale che ha ispirato i sostenitori delle tesi che si sono fronteggiate.

L'unificazione delle ipotesi della violenza carnale e degli atti di libidine violenta, disciplinati dai vigenti articoli 519 e 521 del codice penale, in un'unica figura delittuosa, sotto la rubrica di violenza sessuale, sanziona con formula ampia e lata ogni tipo di atto sessuale imposto ad altri con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità, ovvero indotto in particolari situazioni personali della parte offesa o mediante sostituzione di persona.

Si è detto da più parti che finalità dell'innovazione appare quella di consentire una maggiore salvaguardia della riservatezza della parte offesa da indagini e accertamenti sulla consistenza e sulle modalità esecutive dell'atto subìto, tali da causare non di rado imbarazzo e mortificazione.

La motivazione non appare decisiva, anche sotto il profilo della tecnica legislativa adoperata, giacchè, in corrispondenza di un'ampia forbice tra il minimo e il massimo della pena edittale, nonchè per l'esercizio del potere del giudice di accertare circostanze attenuanti o aggravanti, non sarà certo possibile evitare indagini e confronti sulle modalità del fatto delittuoso denunziato. Come è stato giustamente sottolineato nel corso del dibattito, toccherà alla sensibilità, alla professionalità e all'educazione di giudici ed avvocati evitare ulteriori gratuite vessatorie vulnerazioni della dignità e della riservatezza della parte offesa.

L'unificazione delle ipotesi trova, invece, in sintonia con l'evoluzione della coscienza collettiva, più determinante motivazione nell'unicità del bene protetto: non più l'integrità fisica della parte offesa, la legittimità e la certezza dell'affiliazione, la moralità pubblica, il buon costume, quanto piuttosto e giustamente la libertà personale, il diritto, il rilievo costituzionale, di tutti i cittadini ad essere tutelati nella loro personalità fisica, morale, culturale ed ideale.

Se questa è la *ratio* principale che ispira la riforma legislativa, appare evidente la necessità dell'unificazione, giacchè la diversità delle condotte che determinano la lesione del bene protetto non può giustificare la diversificazione di fattispecie di reato, ma legittima più correttamente l'attribuzione al giudice di una notevole discrezionalità nella determinazione della pena da irrogare al fine di adeguare la sospensione all'effettiva gravità del fatto commesso.

Non possono essere contestate le perplessità di quanti hanno denunziato il rischio che il correttivo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 609-*bis* del codice penale, attraverso la diminuzione della pena fino a due terzi nei casi di minore gravità, introduca un concetto vago e ge-

nerico che, oltre ad adattarsi difficilmente alla natura dei reati in esame, possa apparire privo del requisito di tassatività prescritto dalla Costituzione. Tale rischio può essere superato o mediante una modifica dell'aggettivo «minore», che per il suo contenuto comparativo presuppone un parametro di riferimento, indefinito nel caso di specie, per l'individuazione delle ipotesi di maggiore gravità in quello minimo che esprime più chiaramente il concetto che la condotta dell'autore del reato, in sè considerata e senza alcuna incidenza di dati personali della vittima, deve avere caratteristiche oggettive tali da far qualificare come marginale e molto limitata l'offesa recata al bene protetto; ovvero attraverso un abbassamento del limite minimo della pena, così da attribuire al giudice un ulteriore margine di discrezionalità nella valutazione dei singoli episodi. Il Governo ha fiducia che il Senato vorrà dare risposta al pericolo paventato, nell'ambito delle soluzioni ora indicate.

Le perplessità del senatore Lubrano di Ricco circa la presunta genericità del riferimento all'abuso di autorità, che integra una delle ipotesi disciplinate nel primo comma dell'articolo 609-*bis*, non sembrano da condividere, giacchè l'espressione va letta in relazione al disposto dell'articolo 608 del codice penale. Qualora rimanessero dubbi in ordine a tale lettura, il Senato potrebbe specificare le situazioni da ricomprendere nella previsione della norma facendo riferimento alle ipotesi disciplinate nel predetto articolo.

La proposta formulata con l'articolo 609-*quater* (introdotto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame), tendente a ridurre a dodici anni il limite massimo in relazione al quale si presume, senza possibilità di prova contraria, che il compimento di atti sessuali con minori di detta età sia comunque illecito, ha suscitato anche in questa Camera ragioni di forte dissenso che non appaiono pretestuose, nè di scarso valore. Certamente non è agevole sostenere, sotto il profilo della razionalità tecnico-giuridica, che nel medesimo testo legislativo possano coesistere norme quali il combinato disposto degli articoli 97 e 85 del codice penale (per effetto del quale v'è per legge la presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere e conseguentemente di piena non imputabilità per il minore di anni quattordici) e la disposizione dell'articolo 609-*quater* (richiamata poi nell'articolo 609-*sexies*), che legittima rapporti consensuali, e cioè liberamente voluti, con infraquattordicenni, ritenuti, se di età superiore a dodici anni, capaci di disporre della loro libertà sessuale, della loro persona, del loro sviluppo psicofisico. Certamente esistono nella grande maggioranza dei casi, nell'adolescenza, rapporti sollecitati da sentimenti naturali, propri dei ragazzi che si affacciano alla vita, che non incidono negativamente, od in misura grave e traumatizzante, su personalità ancora in fase formativa di evoluzione delicatissima. Come negare l'esistenza di pulsioni spontanee e innocenti volte a manifestare limpidi sentimenti affettivi, i primi rossori, le fugaci carezze, i teneri e forse timidi baci? Ma tale realtà non può legittimare un generalizzato ed acritico abbassamento della soglia di età al di sotto della quale è prevista l'illiceità di ogni tipo di atto sessuale con minori.

Tale soluzione, proposta dalla 2ª Commissione con largo consenso modificativa del testo approvato dalla Camera dei deputati, non sembra invero opportuna e v'è da auspicare che quest'Aula adotti una scelta atta

ad evitare la legittimazione di condotte che possano consentire che dodicenni e tredicenni, con l'apparente loro consenso, siano oggetto di torbide attenzioni o, peggio, di atti sessuali inadatti al grado di sviluppo psicofisico della loro età.

Sempre in tema di reati in danno di minori, il Governo ritiene doveroso segnalare l'opportunità dell'inserimento dell'affidatario, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, del convivente e dei prossimi congiunti (come definiti dall'articolo 307 del codice penale), tra i soggetti che determinano l'aggravamento del reato ai sensi dell'articolo 609-*ter*, primo comma, n. 5, e l'inserimento dei prossimi congiunti tra i soggetti di cui agli articoli 609-*quater*, primo comma, n. 2, e 609-*septies*, quarto comma, n. 2, al fine di realizzare un'effettiva tutela contro le violenze su minori anche in ambito domestico.

Come già fatto alla Camera dei deputati, il Governo deve pure sottolineare che la formulazione del primo comma dell'articolo 609-*quater*, che fa riferimento al compimento di atti sessuali con persona minore delle età indicate dai successivi numeri 1 e 2, potrebbe far sorgere il dubbio se la fattispecie sanzionata presupponga necessariamente la partecipazione attiva o passiva sia del reo, sia della parte offesa, ovvero se il delitto possa essere consumato anche in relazione ad atti compiuti solo da quest'ultima sulla propria persona o su terzi.

Tale ultima lettura appare conforme allo spirito della norma che, se interpretata nel primo senso, conterrebbe un vuoto certamente non conforme alla volontà emersa nel dibattito sviluppatosi in Parlamento.

L'articolo 609-*septies*, introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge, conferma poi il regime attuale sotto il profilo della perseguibilità dei reati in esame a querela di parte. La questione implica scelte di carattere politico e su di essa si è svolto un ampio dibattito parlamentare anche in quest'Aula. Senza dubbio la gravità del delitto di violenza sessuale induce a sottrarre alla persona offesa la scelta se denunziare o meno il fatto, che non può essere perseguito ogni qual volta le riserve della vittima a rendere nota la violenza subita prevalgono sulla volontà che si proceda penalmente per i fatti accaduti.

Non si può tuttavia prescindere dalla particolare natura del reato in esame, il cui accertamento rende necessaria la violazione della riservatezza della persona offesa ed impone lo svolgimento di indagini approfondite, tali da creare talvolta traumi ulteriori.

Va inoltre osservato che i processi per violenza sessuale si basano essenzialmente sulle dichiarazioni della vittima e che l'effettiva sussistenza della volontà che si proceda penalmente costituisce un elemento fondamentale per il corretto accertamento dei fatti. Il comprensibile riserbo della persona offesa poi potrebbe addirittura configurare gli estremi del reato qualora ostacoli lo svolgimento delle indagini.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare opportuna la previsione della perseguibilità a querela, peraltro temperata dalla disposizione di cui al terzo comma e dal principio dell'irrevocabilità. Va osservato tuttavia che il termine per la proposizione della querela, fissato in 180 giorni, è troppo ampio, in quanto differisce eccessivamente lo svolgimento degli accertamenti rispetto alla data di commissione del fatto e prolunga la sottoposizione della persona offesa alle pressioni derivanti dalle trattative che spesso precedono la scadenza del termine per

la presentazione della querela. La regola generale offre del resto uno spazio di tempo sufficiente per le valutazioni, sia pure delicate, rimesse alla persona offesa.

Signori senatori, le considerazioni fin qui esposte inducono il Governo ad esprimere l'auspicio che il Senato della Repubblica, apportando le opportune modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dia l'avvio alla fase finale di questa riforma tanto attesa dalla società civile. La nuova legge però non significherà l'automatica cancellazione dalla realtà di atti di violenza sessuale. Una norma, anche se perfetta sotto il profilo tecnico, esprime la volontà di perseguire e sanzionare condotte intollerabili in un consorzio civile. I precetti devono essere integrati, accompagnati e consolidati dalla convinta adesione dei consociati ai princìpi affermati dal legislatore e soprattutto da una crescita culturale, ideale e morale di quanti ritengono che l'egoismo personale, la brutalità che può spegnere anche ogni barlume di umanità possano prevalere sulle regole dell'ordinata, civile convivenza, che esige il doveroso rispetto dei diritti e dei sentimenti di tutti i consociati, ed in specie di coloro che per età, per condizioni fisiche o psichiche ridotte, per particolari stati della loro vita devono essere adeguatamente tutelati. Questo è un obiettivo comune a tutti i settori della società civile, la quale esige che quanti devono e possono cooperino nella sua costante e continua realizzazione.

In merito agli ordini del giorno presentati, come già rilevato ieri dal senatore Smuraglia, primo firmatario dell'ordine del giorno n. 1, devo rilevare che proprio chi ha in questo momento l'onore di rappresentare il Governo in quest'Aula già presso la Camera dei deputati segnalò la necessità di un particolare impegno per la crescita sociale e culturale di coloro i quali ritengono che la violenza, specie in campo sessuale, possa essere un atto cui ricorrere senza scrupoli o limitazioni.

Il Governo, quindi, ritiene di accogliere l'ordine del giorno n. 1, condividendone le indicazioni di fondo.

Per quanto attiene l'ordine del giorno n. 2, il Governo condivide la necessità di un approfondimento, di un miglioramento, di un perfezionamento delle tecniche investigative e delle attività da svolgersi nei confronti dei presunti autori di reati di questo genere e certamente non farà mancare il suo impegno affinchè questi risultati siano raggiunti. L'ordine del giorno n. 2 può quindi essere accolto come raccomandazione.

Per le ragioni già esposte, analoga valutazione può essere fatta in relazione all'ordine del giorno n. 3.

Con queste precisazioni ho espresso la posizione del Governo sui tre ordini del giorno che saranno posti in votazione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, se ho ben compreso, lei si è espresso in senso favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2 e si è espresso in senso favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 3.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È così, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

GIURICKOVIC. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURICKOVIC. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno n. 1, al quale ho aggiunto la mia firma, perchè ritengo che oggi il punto cruciale della questione è rappresentato proprio dalla formazione di una vera cultura del rispetto della persona, in particolare della donna, ma in generale del soggetto debole. A questo proposito vorrei rimarcare due punti.

Il primo è che alla base della disgregazione del rispetto della persona c'è un processo di reificazione dell'uomo, che inizia con l'alienazione dal lavoro e si trasforma in alienazione della coscienza di sè come portatore di diritti e di sentimenti. La persona oggi viene dopo il prodotto e il cittadino dopo il consumatore; per questa condizione l'amore-prodotto tende ad emarginare l'amore-sentimento.

Nelle nostre città, di fatto, sono riservati grandi spazi alla pornografia e alla prostituzione, mentre è sempre più improbabile – ad esempio – che una coppietta possa passeggiare la sera serenamente e indisturbata, senza sentirsi in pericolo. La libera distribuzione nelle edicole, magari a fianco di «Topolino», di prodotti pornografici, regolata soltanto dalla convenienza commerciale, è una questione che ci deve allarmare ed è strettamente legata a come poi si sviluppa sia la coscienza sessuale del giovane, sia quella inerente il rispetto della persona.

Bisognerebbe allora intervenire – e su questo vorrei impegnarmi – in modo che si creino dei ghetti, degli spazi riservati, ma ben delimitati, per queste prestazioni che non voglio proibire, ma rendere fruibili solo a chi le vuole utilizzare, permettendo invece il recupero di spazi di serenità e libertà perchè escano dal ghetto il sentimento e l'amore. Si tratta quindi di una disposizione che mira a far sì che la distribuzione dell'amore-prodotto venga regolata. È importante che questo lo dica un uomo politico che appartiene all'area libertaria e che ciò non costituisca un pretesto per iniziative di semplice repressione, ma sia un modo per costruire intelligentemente il rispetto della persona ed anche il rispetto del diverso.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, a causa di un'imprecisione tecnica non ho potuto illustrare l'ordine del giorno n. 2 in Commissione. Colgo pertanto l'occasione di questa dichiarazione di voto favorevole per chiedere ai colleghi solo un attimo di attenzione. Non nascondo infatti di tenere molto a questo ordine del giorno, che nasce anche da sollecitazioni provenienti dal mondo della magistratura.

Credo che il reato di violenza sessuale necessiti, oltre che di una buona legge, anche di intelligenza, cautela e prudenza sia nella fase istruttoria delle indagini, sia nella fase processuale. Non dimentichiamo che le vittime di questi reati sono soprattutto donne e minori e che un reato particolare come quello della violenza sessuale richiede un tratta-

mento altrettanto particolare. Da qui la richiesta al Governo di farsi carico di sollecitare nelle sedi opportune una riflessione circa la necessità di costituire dei *pool* specializzati nell'esame e nel giudizio sui reati di violenza sessuale.

Ricordo che in tale direzione abbiamo già delle esperienze in Italia: a Roma e Milano funzionano da quasi tre anni dei veri e propri *pool* antistupro, costituiti da magistrati e nei quali la componente femminile è assicurata se non prevalente. La specializzazione in materia, unita alla capacità professionale di questi magistrati, si è rivelata una strategia vincente nella lotta contro il fenomeno. Va infatti detto che è indispensabile svolgere le indagini e condurre il processo avendo attenzione non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla necessità di creare il minore turbamento possibile nella persona offesa. Solo un *pool* specializzato, grazie anche alla formazione di una sensibilità maggiore, saprà coordinare i lavori con altre sedi istituzionali e con esperti in psicologia e psichiatria. A mio avviso, questo può essere il modo per evitare che le indagini e i processi diventino un'ulteriore violenza che aggiunga a quella fisica una violenza psichica altrettanto dannosa.

Invito pertanto l'Assemblea a votare a favore dell'ordine del giorno n. 2.

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BECCHELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido pienamente il testo di tutti e tre gli ordini del giorno presentati. Le considerazioni in essi svolte ci inducono a riflessioni importanti ed anche ad avviare le iniziative più idonee a prevenire questi reati di violenza sessuale.

Nell'annunciare il voto favorevole mio e del Gruppo di Alleanza Nazionale a tutti e tre gli ordini del giorno, chiedo di aggiungervi la mia firma.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, anch'io intendo dichiarare la mia piena adesione agli ordini del giorno nn. 1 e 2 e vorrei dire due parole sull'ordine del giorno n. 3.

Gli ordini del giorno nn. 1 e 2 prospettano certamente un quadro di iniziative indispensabili che penso il Governo inderogabilmente dovrà attuare. Per questa ragione ritengo non sia rilevante il fatto se essi verranno accolti come raccomandazione o come impegno, perchè è nella coscienza di tutti l'esistenza di tale necessità; anzi, questo Parlamento è perfettamente consapevole che noi stessi dovremmo fare di più. Certamente però giungere a licenziare una buona norma è molto più complesso che provvedere con concreti strumenti operativi da parte del Governo. Questo quindi è soltanto l'inizio di un lungo cammino che si dovrà percorrere insieme.

Intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Scopelliti e, anche se esco per un attimo dall'oggetto della discussione odierna, auspico e chiedo al Governo di prendere seriamente in considerazione la possibilità di istituire quel famoso tribunale della famiglia di cui tutti parlano, ma per la cui costituzione nessuno in fondo vuole rendersi parte attiva. Ormai la giurisdizione in materia è veramente frammentaria: una parte si occupa delle separazioni, una parte è rappresentata dal giudice tutelare, un'altra parte si occuperà appunto della violenza sessuale, ma penso sia importante che questo problema, che molto spesso globalmente ha riflessi comuni, sia affidato a magistrature specializzate, perchè potrebbe essere così affrontato meglio e consentire il raggiungimento di risultati più soddisfacenti. So che si tratta di un tema che esula dall'argomento odierno e che è molto difficile, però ritengo che ogni occasione sia buona per poterne parlare e per consegnarlo all'attenzione del Governo e dei colleghi.

Infine, volevo ringraziare il Governo per aver capito lo spirito del mio ordine del giorno e per averlo accolto; volevo ringraziare anche i numerosi colleghi cui l'ho sottoposto che hanno inteso sottoscriverlo, condividendone il contenuto. Devo dare atto che hanno aderito a questo ordine del giorno, oltre ai colleghi già elencati, i senatori Borgia, Preioni, Peruzzotti, Carnovali, Fante e Gallo, che mi hanno pregato di comunicare all'Aula l'apposizione della propria firma a tale ordine del giorno.

Volevo poi ricordare, anche se è ultroneo proprio oggi che i giornali danno abbondante rilievo ad un altro fatto di cronaca, quanto sia grave l'influenza esercitata dai *media*. Grazie a Dio, adesso si può ricominciare a passare sotto i viadotti senza la paura di essere colpiti da pietre, ma quelle pietre erano state lanciate in realtà soltanto perchè si era visto in un film un fatto del genere. Molto spesso, negli episodi di violenza, vediamo che i protagonisti minori, i più labili, ripetono scene di film. Questo ci deve indurre a pensare che i giovani sono influenzati dai *media* in modo violento. Non ha importanza se, per effetto della pubblicità, si richiede magari un giocattolo che è stato presentato in televisione e, se non lo si trova, casca il mondo, ma quando i *media* rappresentano un incentivo alla violenza, alla prostituzione, siamo di fronte davvero ad uno scadimento ulteriore dei valori di una società che, come ho già detto ieri, di valori ne ha già persi molti, e quando si ha un effetto catalizzatore, allora sì dobbiamo provvedere.

Sono perfettamente consapevole che è un dovere anche del Parlamento; non sto cercando di trasferire sul Governo un compito che senza dubbio ci appartiene. Ho detto ieri che abbiamo vissuto una legislatura difficile, sempre con il timore di arrivare ad una scadenza e quindi con la paura di non riuscire a programmare abbastanza lontano nel tempo. Ciò non toglie che stiamo preparando, insieme al senatore Belloni, un disegno di legge in materia; se l'*iter* del provvedimento non giungerà a conclusione proprio per queste cause, che almeno il Governo, che certamente se n'è già fatto carico, si impegni ad affrontare tale problematica con mano più forte, perchè credo sia giunto il momento di usare la mano più forte, altrimenti ci si perde nel permissivismo. *(Applausi dei senatori Giurickovic e Belloni).*

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli senatori che i tempi per il dibattito in corso sono contingentati, sicchè è giusto ed è bene che ciascuno tenga conto del tempo fino a questo momento impiegato rispetto a quello riservatogli.

BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, dichiaro il voto del Gruppo Progressisti-Federativo sui tre ordini del giorno in esame.

Per quel che riguarda il terzo ordine del giorno, il nostro Gruppo voterà a favore. Quanto al secondo, ritengo che la sua attuale formulazione, tenuto conto delle condizioni in cui lavorano gli uffici giudiziari e dell'assai scarsa disponibilità di magistrati da applicare con costanza a determinati settori di lavoro, sia - così com'è - irrealistica.

Pertanto, proporrei ai presentatori di modificarne il testo, individuando un obiettivo che è invece realistico e che sarebbe importante conseguire. Si tratterebbe, cioè, di chiedere al Governo di attivarsi in tutte le sedi, affinchè presso il Consiglio superiore della magistratura, sia in relazione al tirocinio degli uditori giudiziari sia in relazione ai seminari e ai corsi di aggiornamento che si prevedono per magistrati in servizio, vengano previsti specifici corsi sull'interpretazione, l'applicazione e lo studio della legge che ci accingiamo a varare e di tutte le problematiche ad essa connesse, in modo tale da ottenere una formazione culturale avanzata dei magistrati in servizio per quel che riguarda le tematiche della violenza sessuale, nonchè l'intervento generale della magistratura su questa sfera privata in relazione ad altre figure di reato e ad altre ragioni di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria.

Naturalmente, noi siamo favorevoli all'ordine del giorno n. 1; tuttavia, vorrei proporre in questa sede un'integrazione che nasce dagli avvenimenti di ieri, da quel che abbiamo letto questa mattina sui giornali. Io ho appena abbozzato il testo di tale integrazione, che potrà essere migliorato e corretto anche sotto il profilo lessicale e che però vorrei proporvi subito. Aggiungerei, in fine, all'ordine del giorno il seguente dispositivo: «ritenuto che l'accesso indiscriminato di tutte le utenze telefoniche alle linee 144, cosiddette *chat line*, attraverso le quali si trasmettono, con il pagamento differito di altissime tariffe telefoniche, messaggi a contenuto sessuale, possa rappresentare, oltre che un fattore di regresso culturale sul terreno della sessualità, un grave rischio per i minori» - e ciò è dimostrato anche dal recente drammatico episodio che è oggi sulle pagine di tutti i giornali - «il Senato impegna il Governo ad avvalersi di tutti gli strumenti dei quali dispone perchè l'accesso alle linee 144 possa essere esclusivamente l'effetto di una specifica richiesta da parte dell'utente interessato e sia di regola vietato agli utenti che non lo richiedono».

È evidente che, con una formulazione di questo genere, noi salvaguardiamo i diritti di libertà e tuttavia subordiniamo ad un'esplicita manifestazione di volontà da parte del titolare dell'utenza telefonica - il padre di famiglia o comunque un maggiorenne - l'accesso a tali linee. Questo basterebbe a limitare tutti i rischi, tutte le occasioni di pericolo

derivanti da questo costume che – se mi consentite un'opinione personale che non incide sui diritti di libertà di nessuno – è orrendo. *(Applausi dei senatori D'Alessandro Prisco e Porcari).*

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega Nord agli ordini del giorno nn. 1 e 3 e il voto contrario all'ordine del giorno n. 2.

Prima di concludere, vorrei fare, signor Presidente, una breve considerazione su quanto già detto da altri colleghi sull'utilizzo del 144, a proposito del quale un dato inquietante proprio delle ultime ore conferma che, dietro a questi numeri telefonici, spesso si nasconde la criminalità organizzata, cioè vere e proprie associazioni a delinquere che incitano alla pedofilia, alla prostituzione e all'omosessualità. Nonostante gli sforzi delle autorità preposte e della Telecom per cercare di impedire in qualche modo che il 144 venga fatto da chiunque, con un *escamotage* si sta cercando di evitare questi interventi. L'espediente è semplice, signor Presidente: adesso non si farà più il 144, ma lo 00 previsto per le chiamate internazionali e quindi queste associazioni a delinquere continueranno comunque a colpire soprattutto gli indifesi. È emblematico l'episodio di ieri, riportato dai giornali questa mattina.

A questo punto invito il Governo a fare veramente qualcosa di serio, perchè uno Stato serio non può permettersi queste cose. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta integrativa dell'ordine del giorno n. 1 suggerita dal senatore Brutti.

CAMPUS, *segretario*:

«Il Senato, ritenuto che l'accesso indiscriminato di tutte le utenze telefoniche alle linee 144, cosiddette *chat line*, attraverso le quali si trasmettono messaggi a contenuto sessuale (con il pagamento differito di altissime tariffe telefoniche), possa rappresentare, oltre che un fattore di regresso culturale sul terreno della sessualità, un grave rischio per i minori (ciò è dimostrato anche da un recente drammatico episodio), impegna il Governo a valersi di tutti gli strumenti dei quali dispone perchè l'accesso alle linee 144 possa essere esclusivamente l'effetto di una specifica richiesta da parte dell'utente interessato e sia di regola vietato agli utenti che non lo richiedono».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 1 se intendono accogliere l'integrazione proposta del senatore Brutti.

D'ALESSANDRO PRISCO. Sì, signor Presidente, la accogliamo.

PRESIDENTE. Il relatore conferma il parere favorevole all'ordine del giorno anche con questa aggiunta?

BELLONI, *relatore*. Sì, signor Presidente. Chiedo inoltre di aggiungere la mia firma e quella della senatrice Briccarello.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Anche il rappresentante del Governo conferma il proprio parere favorevole?

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, confermo il parere favorevole.

BRUNO GANERI. Chiedo di aggiungere la mia firma.

BORGIA. Anch'io intendo aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori, così come integrato a seguito della proposta del senatore Brutti accolta dai presentatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

GIURICKOVIC. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIURICKOVIC. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'ordine del giorno n. 2, anche qualora non fosse accettata la richiesta che adesso sto per fare.

Vorrei chiedere alla senatrice Scopelliti di poter inserire un'aggiunta che, in realtà, avrebbe potuto trovare posto anche nell'ordine del giorno testè approvato. Lo chiedo a lei solo per motivi pratici.

Oltre alla questione, che trovo estremamente ben tratteggiata, del ruolo della magistratura e della formazione, chiedo che venga dato risalto anche all'opera di coloro - e sono sempre di più - che svolgono un'attività di prevenzione e di difesa (e quindi non solo di sostegno alla vittima, ma proprio in via preventiva) nelle città a fronte del rischio di violenze minori, di criminalità e di microcriminalità. Alludo ad esempio al caso dei *city angels*: per la maggior parte sono giovani volontari che presidiano i quartieri, anche al fine di consentire ad una donna sola di attraversare una strada buia senza terrore. Queste associazioni al momento esistono in alcune città italiane, ad esempio a Roma, a Milano, a Firenze, a Napoli, ma non sono abbastanza considerate. Auspichiamo invece che ci sia un riconoscimento dell'attività che svolgono.

Invito pertanto ad inserire le seguenti parole alla fine dell'ordine del giorno n. 2: «chiede al Governo che si incentivi la formazione e l'attività non solo di gruppi volontari che si occupano dell'assistenza alle vittime ma anche di quelli che si occupano della difesa e della prevenzione contro la violenza sessuale, la violenza contro i minori e, più in generale, la microcriminalità».

Il mio voto sull'ordine del giorno sarà comunque favorevole, ma gradirei che venisse accettato l'inserimento da me proposto.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, poichè il Governo ha accettato l'ordine del giorno nella sua originaria formulazione come raccomandazione, insiste per la sua votazione? Inoltre, vorrei conoscere il suo parere sulla proposta integrativa del senatore Brutti che fa riferimento al Consiglio superiore della magistratura, che dovrebbe, in sede di corsi di formazione o di qualificazione, tener conto anche dell'esigenza che lei ha complessivamente rappresentato nel suo ordine del giorno. Da ultimo, dovrebbe esprimersi sulla proposta testè illustrata dal senatore Giurickovic.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo al Governo di compiere un piccolo sforzo e di accettare il mio ordine del giorno non solo come raccomandazione. Accolgo molto volentieri l'inserimento richiesto dal senatore Brutti; mi è difficile rifiutare la proposta del collega Giurickovic, anche se, in verità, avrei preferito che l'ordine del giorno rispecchiasse esplicitamente la gestione da parte della magistratura del problema inerente la violenza sessuale. Mi rendo conto che i colleghi non hanno altri strumenti per poter presentare le loro proposte, sulle quali ritengo che il Governo dovrebbe esprimersi.

Se il parere del Governo, pertanto, dovesse inficiare l'intero ordine del giorno, sarei costretta ad esprimere parere contrario sulle proposte dei senatori Brutti e Giurickovic.

PRESIDENTE. Prima di chiedere al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimersi sulle proposte di modifica dell'ordine del giorno, avanzate dai senatori Brutti e Giurickovic, e se intendono modificare l'originario parere formulato, ritengo opportuno avere il testo scritto delle integrazioni suggerite.

In attesa di ricevere il testo - e sarà la senatrice Scopelliti, se lo riterrà opportuno, a riformulare l'ordine del giorno - propongo di passare alla votazione dell'ordine del giorno n. 3, presentato dalla senatrice Briccarello e da altri senatori, accantonando per il momento l'ordine del giorno n. 2.

Se non ci sono osservazioni, passiamo pertanto alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stadio parossistico cui oggi è pervenuta la disattenzione del pubblico e del privato nei confronti delle immagini comunque e dovunque diffuse - in special modo quelle esibite presso le edicole e, ancor peggio, da parte di tutti i canali televisivi, non solo nella presentazione dei film, ma anche in *spot* ed in immagini statiche, che sovente ancor più imprimono nella mente dello spettatore, ed in modo speciale del giovane spettatore, figure ed elementi che certamente turbano e talora perfino sconvolgono la sua

fragile psiche – deve spingere il legislatore attento e scrupoloso a superare quella barriera, imposta da uno pseudolibertario rispetto dell'inventiva e del rischio, cui pervengono determinati autori e determinati cineasti, e ad invocare un'attenta ed equilibrata osservazione da parte degli organi pubblici, che giunga al limite di impedire l'affissione pubblica o la proiezione di immagini volgari o pornografiche o violente.

Pertanto, il Gruppo del Partito popolare italiano vota a favore dell'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dalla senatrice Briccarello e da altri senatori.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno n. 2.

Invito il senatore segretario a dare lettura della proposta aggiuntiva formulata dal senatore Giurickovic ed accolta dalla senatrice Scopelliti.

CAMPUS, *segretario*.

«*Alla fine dell'ordine del giorno n. 2, aggiungere le parole:* "chiede al Governo inoltre che si incentivi la formazione e l'attività non solo dei gruppi volontari che si occupano dell'assistenza alla vittima, ma anche di quelli che si occupano della difesa e prevenzione contro la violenza sessuale, la violenza contro i minori e più in generale la microcriminalità"».

PRESIDENTE. Prego il senatore Brutti di dare lettura del testo dell'integrazione che propone all'ordine del giorno della senatrice Scopelliti.

* BRUTTI. *Signor Presidente, a questo punto noi riteniamo che l'ordine del giorno n. 2 debba essere posto ai voti e, se l'integrazione da noi suggerita verrà accolta, che debba essere approvato.*

La mia proposta si riferisce al primo capoverso dell'ordine del giorno e specificamente alle parole: «ove le condizioni di organico lo consentano e l'entità del fenomeno lo consigli, la costituzione di gruppi di magistrati che si occupino specificamente». In luogo di tale avverbio, io proporrei di scrivere: «prioritariamente e con particolare specializzazione».

Inoltre, alla fine di tale capoverso, propongo la seguente aggiunta: «e circa la necessità di prevedere, presso il Consiglio superiore della magistratura, corsi per il tirocinio degli uditori giudiziari e per l'aggiornamento dei magistrati in servizio relativi all'interpretazione e all'applicazione della presente legge e di tutte le norme in vario modo connesse ai temi della sessualità».

Sono queste, signor Presidente, le integrazioni che io suggerisco.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, accoglie le due proposte di modifica?

SCOPELLITI. Accetto entrambe le proposte, sia la correzione relativa all'avverbio «specificamente», sia l'aggiunta alla fine del primo capoverso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'ordine del giorno n. 2.

BELLONI, *relatore*. Confermo il parere favorevole.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. In merito alla proposta formulata dal senatore Giurickovic, nella formulazione testè enunciata, devo, sia pur con rammarico, esprimere parere contrario. Allorquando si chiede che il Governo incentivi la formazione e l'attività non solo di gruppi volontari che si interessano dell'assistenza alla vittima (e qui siamo pienamente nel campo del volontariato), ma anche di quelli che si occupano della difesa e della prevenzione contro le violenze sessuali, le violenze contro i minori e più in generale la microcriminalità, appare evidente che si tratta di un invito - ed è questo il punto - a forme di autotutela che il Governo non può ammettere. Se invece la formulazione intende essere un invito al Governo perchè si attivi per incoraggiare l'attività di associazioni che facciano crescere la cultura, la diffusione di princìpi contro la violenza sessuale e così via, sotto questo profilo tale indicazione può essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2, nel testo riformulato.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, chiedo che sull'ordine del giorno n. 2 vi sia una votazione per parti separate qualora venga recepita la modifica proposta dal senatore Giurickovic.

Condivido pienamente l'allarme che mi sembra di aver colto nelle parole dell'onorevole Sottosegretario; la modifica proposta dal senatore Giurickovic è piena di buone intenzioni, ma rappresenta nei fatti una abdicazione dello Stato di diritto.

Per questi motivi, chiedo che il periodo in cui è inserita la modifica dal senatore Giurickovic sia votato a parte, perchè su questo punto il mio Gruppo voterà contro.

GIURICKOVIC. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le do la parola eccezionalmente, senatore Giurickovic, perchè chiarisca la sostanza dell'integrazione da lei proposta.

* GIURICKOVIC. Dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario e della senatrice Salvato, accolgo l'invito del Governo e quindi chiedo che sia inserita l'espressione: «gruppi che si occupano della crescita e della diffusione della cultura della difesa e della prevenzione». Mi sembra che questo sia nello spirito del suggerimento del Governo, e ritengo possa essere accettato anche dalla senatrice Salvato.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Chiedo al collega Giurickovic di togliermi da questa situazione imbarazzante ritirando la sua richiesta di integrazione dell'ordine del giorno n. 2, anche perchè il testo che egli ora ha proposto è diverso dal significato che tenderebbe a darne il sottosegretario Ricciardi.

Inoltre vi è quella componente, già rilevata precedentemente, per cui l'aggiunta proposta va ad inserirsi in un contesto con il quale poco ha a che fare.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento della senatrice Scopelliti, ritengo che il senatore Giurickovic non possa più insistere perchè sia accolta la modifica da lui proposta.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, annunciamo il voto favorevole sulla prima parte dell'ordine del giorno e il voto contrario del nostro Gruppo sulla modifica proposta dal senatore Giurickovic, che non condividiamo per i motivi già esposti in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, come ho già detto, poichè la senatrice Scopelliti, che è fra i proponenti dell'ordine, del giorno non ha accolto l'integrazione proposta dal senatore Giurickovic, questa non sarà inserita nel testo dell'ordine del giorno, in quanto solo i proponenti possono decidere di accogliere o meno le integrazioni proposte.

Pertanto, metteremo in votazione solo il testo originario dell'ordine del giorno n. 2, con l'integrazione, che è stata accolta dai proponenti, dal senatore Brutti.

Ricordo altresì che il Governo ha espresso la volontà di accogliere questo ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori, con l'integrazione proposta dal senatore Brutti e accolta dai proponenti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2154, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 e 526 del codice penale sono collocati nel titolo XII del libro II, assumono rispettivamente le numerazioni: 593-*bis*, 593-*ter*, 593-*quater*, 593-*quinquies*, 593-*sexies*, 593-*septies*, 593-*octies*, 593-*nonies* e sono compresi nel capo I-*bis* «Dei delitti contro la libertà sessuale».

2. Dopo l'articolo 593-*nonies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-*decies*.

1. Ai delitti preveduti dal capo I-*bis* si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 539 a 543 del codice penale».

1.100 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SALVATO. Signor Presidente, illustro non solo l'emendamento 1.100, ma anche la proposta di stralcio che esamineremo subito dopo.

L'emendamento 1.100 risponde ad un'esigenza di fondo e ad un cambiamento culturale già diventato in larga misura senso comune nel nostro paese, che dà qualità ad un intervento normativo in materia di violenza sessuale.

Noi proponiamo con l'emendamento 1.100 di cancellare finalmente quello che nel codice Rocco abbiamo inteso e continuiamo ad intendere come profondamente offensivo, cioè la rubrica che presenta questo reato come reato contro la morale. Intendiamo scrivere nel codice che i reati di violenza sessuale sono reati contro la persona.

Vorrei ricordare ai colleghi, perchè non sempre la memoria storica è stata presente in questo nostro dibattito blindato e complesso, che questa acquisizione che oggi sembra così scontata è in realtà frutto di anni di lotta di larga parte del movimento delle donne, anche quando in questo movimento - e mi scuso per aver usato questa dizione generica - su materie come queste si sono manifestate dif-

ferenze, posizioni culturali diverse, anche quando si è presa la parola per contrastare o respingere un provvedimento legislativo in merito.

Credo non sia errato affermare in quest'Aula che anche quanti in passato avevano contrastato la possibilità di andare a legiferare su questa materia in realtà mi sembra fossero profondamente d'accordo sullo spostamento a reato contro la persona, ma soprattutto sul suo significato culturale: su questo, addirittura, da più parti si è lavorato per produrre cultura, elaborazione e senso comune.

Vorrei ancora ricordare, perchè la memoria storica può esserci di aiuto, che su questo punto in passato si sono scontrate culture innovatrici e culture conservatrici. Nella discussione, la prima che c'è stata su materie come questa alla Camera dei deputati, una relatrice, l'onorevole Bottari, si dimise quando la Camera dei deputati allora bocciò questo cambiamento e intese affermare, nella sua parte più conservatrice, che questo reato doveva rimanere reato contro la morale.

Ho voluto ricordarlo, colleghi, per dire che in realtà tutti gli anni che sono trascorsi, in cui si sono levate alte doglianze in quest'Aula e fuori di essa, a mio avviso non sono trascorsi invano, ma sono stati importanti, perchè hanno prodotto cultura e cambiamento. Cambiamento anche nelle stesse aule dei tribunali, almeno in una certa misura, misura che certamente non riteniamo ancora del tutto soddisfacente.

Se si deve normare su tale materia, ritengo che l'unico intervento possibile in questa fase, l'unico intervento di rottura profonda e di cambiamento sia innanzitutto questo, scrivere finalmente «reato contro la persona». Non c'è mai stato un vuoto legislativo sulla materia, così come ha teso ad accreditare larga parte della stampa, pronta a cogliere da una parte le giuste esigenze, ma anche l'emotività dell'opinione pubblica; sulle altre norme c'era invece e c'è bisogno di approfondimento.

È da ascrivere in larga misura a quante e a quanti fin dall'inizio della discussione del provvedimento qui in Senato hanno sollevato questioni critiche, ponendo l'esigenza di un confronto, l'essere riusciti in una certa misura – quanto meno in Commissione – ad imporre il dibattito. E il dibattito che si sta determinando in quest'Aula lo giudico in parte una forma di violenza. Uso volutamente quest'ultimo termine perchè un Gruppo come il mio, che ha a disposizione solo trenta minuti per intervenire, in realtà non ha la libertà di autodeterminarsi, di poter esporre le proprie posizioni fino in fondo o di confrontarsi con gli altri: ma in quest'Aula, ormai da tempo, a mio avviso, non c'è più nè possibilità, nè volontà di ascoltare o di intervenire seriamente nel merito delle questioni più importanti; ora, perlomeno, siamo riusciti ad imporre un certo dibattito.

Ebbene, in Commissione, ma l'abbiamo sentito ieri sera anche in *quest'Aula, diversi colleghi non soltanto hanno sollevato i loro dubbi e* le loro inquietudini, ma hanno posto alla nostra attenzione, con critiche molto forti, i punti nodali di questo provvedimento, auspicando che potessero essere profondamente cambiati. Certo, è un pò un salvarsi l'anima, perchè in realtà la maggioranza di questi stessi colleghi, tranne alcune lodevoli eccezioni – tra le quali cito il collega Gualtieri – nel momento in cui ha avanzato certe proposte ha anche rinunciato a presentare emendamenti, e quindi a prendere la parola su questi punti nodali per tentare di lavorare per costruire realmente il cambiamento. Eppure

questi nodi sono tutti davanti a noi, sono pesanti come macigni e dimostrano che la nostra ferma volontà di spostare soltanto il reato a reato contro la persona non era e non è una fuga in avanti, ma un prendere atto della difficoltà che c'è e tentare di lavorare – credo sia questo il dovere di un legislatore – per giungere a delle buone e non a delle pessime leggi.

Quindi continuiamo ad avanzare questa proposta: spostare il reato tra quelli contro la persona e conseguentemente stralciare gli altri articoli del disegno di legge, il che non significa cancellarli, non significa che non vogliamo discuterne, ma significa che tutti quanti ci assumiamo la responsabilità e insieme ci prendiamo la libertà di avere i tempi necessari per costruire quei cambiamenti che ci consentano di andare avanti rispetto al codice Rocco. Altrimenti facciamo un'operazione gattopardesca, non dalla parte delle vittime della violenza, un'operazione soltanto di immagine che renderà ancora più difficile per queste vittime avere giustizia e che in realtà da una parte manderà segnali di sessuofobia come quelli – parecchi – che ho già ascoltato in questa prima fase del nostro dibattito stamane e dall'altra lancerà proclami invece di intervenire seriamente nel merito del codice penale.

Ieri in Commissione giustizia altri colleghi di Gruppi diversi dal nostro hanno votato a favore di questa nostra proposta, che ha chiaramente anche un significato politico. Infatti in questi giorni si è fatta un'informazione mistificante, tesa a disinformare; e questo è accaduto non soltanto per ignoranza, ma molto spesso anche per malafede. Mi riferisco a due concetti espressi in questi giorni: da una parte, si dice che se non verrà approvato da noi il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera, il Senato si renderà quasi correo di tutti i reati di stupro che stanno avvenendo in queste ore (e voglio aggiungere che ritengo molto grave che sull'argomento non sia stata fatta chiarezza in modo autorevole innanzitutto da parte del Presidente del Senato); dall'altra, si dice che questa legge è la migliore possibile, in quanto frutto del trasversalismo tra donne parlamentari: sono cadute finalmente le differenze e le divisioni e soltanto per questo è una buona legge.

Ebbene, sono convinta che la relazione tra donne sia un fatto importante, che questa legge riguardi donne e uomini, e in larga misura soprattutto, purtroppo, bambini; ma la relazione tra donne non può essere un fatto autoreferenziale tra parlamentari: deve esserci, qui e fuori di qui, anche con le altre donne del paese, con le tante donne che da tanto tempo sono convinte che l'unica cosa che si può fare è inserire la violenza sessuale tra i reati contro la persona. Questa rappresentazione per cui soltanto alcuni punti di vista di donne hanno autorevolezza e altri non ne hanno mi sembra mistificatoria, falsa e mi sembra non tener conto del cammino non solo della legge, ma anche di una cultura nuova, che deve essere ancora costruita, di tanti e tante di noi. Soprattutto delle tante di noi che hanno riflettuto sulla materia e sono addivenute a conclusioni diverse da quelle che troviamo nel testo che si sta discutendo. Si tace un processo che ha costruito cose importanti, come questo senso comune che la violenza sessuale è un reato contro la persona; ma anche cultura nuova dei tanti, i tanti che ancora sono pochi, visto che anche in quest'Aula come nell'altro ramo del Parlamento è stata assente ancora una volta la riflessione, il punto di vista maschile

sulla violenza sessuale. Questo è il vero nodo, che non si può risolvere certamente sul terreno del diritto penale, ma che attiene alla questione di fondo: cosa c'è dietro e dentro la violenza sessuale? Cos'è questo conflitto tra sessi che non viene risolto? Perchè c'è questa cultura maschile ancora così forte e presente nel nostro paese, soprattutto tra le mura domestiche, visto che la maggior parte dei casi di violenza avviene all'interno di esse? Questa riflessione non c'è stata, a mio avviso ancora non c'è voglia di farla. Invece di questa riflessione noi avremmo bisogno per poter veramente costruire il cambiamento nel paese, prima ancora che nel codice penale.

Detto questo, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 1.100 e riteniamo che questo voto sia anche indicativo rispetto alla proposta di stralcio: se il nostro emendamento non dovesse essere approvato, a quel punto intenderei decaduta di fatto la proposta di stralcio, perchè allora sarebbe anche interesse del nostro Gruppo entrare nel merito degli altri articoli e avanzare suggerimenti, mi auguro con maggior fortuna all'Aula, anche se so che ormai vi sono accordi, non trasversali ma di ogni natura, che spesso hanno anche sottili confini elettoralistici. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

REGIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi osservazioni, riferendomi in particolare all'intervento della senatrice Salvato, che in senso generale è condivisibile. L'unica cosa è che ormai la giurisprudenza è orientata a considerare il reato di violenza sessuale non più come un reato contro la morale, ma come un reato contro la persona. Pertanto, a questo punto non resta che dichiarare ufficialmente il *de profundis* per il principio stabilito dal codice Rocco, che lo definiva reato contro la morale.

Sono abbastanza perplesso anche su un altro punto, cioè che si continui a parlare unicamente della donna. Io riterrei importante parlare dell'essere umano, perchè la donna è un essere umano come lo è l'uomo, e la violenza, se è vero che all'interno delle mura domestiche è quasi sempre contro la donna, è ormai generale e coinvolge come vittime tanto gli uomini quanto le donne. Altrimenti, rischiamo di denigrare la donna considerandola come un essere da proteggere, quasi alla stregua di una foca monaca. Non voglio essere frainteso ma, ripeto, ritengo che sarebbe opportuno parlare di reati contro l'essere umano, non solo contro la donna.

Vorrei inoltre fare riferimento all'intervento del relatore, anch'esso pienamente condivisibile, come del resto tutti gli interventi svolti questa mattina in Aula. Credo che nessuno, se non per piccoli particolari che possono differenziare certi princìpi e certe culture, possa parlare contro o considerarsi sfavorevole agli interventi che si sono succeduti. Tuttavia, vorrei invitare tutti a fare una riflessione. Non trovo così sensato definire unicamente l'età in termini numerici quando si debba considerare la violenza presunta e quando non la si debba considerare tale: parlare di dodici, quattordici o sedici anni, a mio parere, è semplicistico. Perchè

ci sono bambine quattordicenni fisicamente e psicologicamente e ci sono dodicenni ormai donne fatte. La cultura, l'informazione, l'apertura delle idee, lo sviluppo in generale della società non possono mettere il quattordicenne o la quattordicenne, il dodicenne o la dodicenne di oggi sullo stesso piano dei dodicenni o dei quattordicenni di cinquant'anni fa, quando peraltro, secondo l'allora vigente ordinamento di diritto ecclesiastico, la donna poteva contrarre matrimonio già a dodici anni e l'uomo a quattordici anni, perchè vigeva una cultura completamente diversa. Oggi il nuovo diritto di famiglia stabilisce i diciotto anni come età minima per contrarre matrimonio, ma non stabilisce i diciotto anni come età minima per avere rapporti sessuali.

Se non facciamo delle valutazioni più legate alle condizioni psicologiche dell'individuo, corriamo il rischio che un bambino di quattordici anni o di quattordici anni e un mese venga considerato un criminale perchè ha vissuto un idillio con la compagna di scuola dodicenne, alla stessa stregua di un adulto che ha un rapporto sessuale con una dodicenne. Quindi, definire i dodici o i quattordici anni *tout court* è, a mio parere, troppo semplicistico; altrimenti rischiamo di creare remore a quei rapporti che sono stati definiti in modo molto chiaro dal relatore. Non solo, ma rischiamo di incrementare quell'atmosfera di caccia alle streghe che sta sempre più prendendo piede nel paese.

Proprio a questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su di una vicenda veramente commovente e dai risvolti kafkiani, che, per un certo verso, fa rivivere in peggio una vicenda di qualche anno fa che tutti certamente ricordiamo, quella della piccola Serena Cruz. Dico in peggio perchè in questo caso non si tratta dei genitori adottivi, bensì della madre biologica, alla quale la bambina è stata strappata - chiedo un momento di attenzione da parte dei colleghi perchè si tratta veramente di una vicenda umana su cui dobbiamo intervenire per quanto possibile - sette mesi or sono e «incarcerata» - uso un termine un po' forte - in uno di quei cosiddetti istituti per bambini, in seguito ad un'accusa infamante rivolta alla madre.

Riassumo brevemente i fatti. Un sostituto procuratore, un giovane ventottenne, fa incarcerare un giovane padre, la sorella di questi e la loro madre di sessantasette anni; inoltre, fa internare questa bambina, Laura, in seguito alle accuse della moglie separata di uno degli arrestati, madre di un bambino di sette anni. Secondo l'accusa, il padre avrebbe compiuto abusi sessuali sul figlio. Ma, non contenta, la moglie coinvolge in questa vicenda la zia del bambino, per l'appunto madre di questa bambina di sei anni, e la nonna di sessantasette anni, sostenendo che avrebbero compiuto abusi sessuali collettivamente nei confronti dei bambini. Il giudice per le indagini preliminari fa immediatamente rilasciare tutti per inconsistenza di prove, sia ben chiaro, però non si cura di restituire la bambina alle cure della madre.

La vicenda è abbastanza complessa: i genitori del bambino si erano apparentemente separati cinque anni fa, dopo di che per il marito che cercava in qualche modo di ricomporre questa convivenza tutto si era fermato: fino a quando, circa un anno fa, visto inutile ogni tentativo di riconciliazione, si giunge alla separazione. La moglie tranquillamente chiede al marito di rinunciare ad ogni diritto sul bambino; il marito ovviamente rifiuta la richiesta improponibile ed ecco che, secondo un mal-

costume ormai largamente diffuso e probabilmente consigliata da avvocati senza scrupoli, la madre non trova niente di meglio - questo sta avvenendo in una percentuale altissima di casi - che lanciare un'accusa di abuso sessuale che immediatamente viene raccolta dal pubblico ministero, senza sentire la controparte.

L'intera vicenda però è assurda, non sta in piedi, tant'è vero che il giudice per le indagini preliminari libera tutti. Ora, il sostituto procuratore protagonista della vicenda non è nuovo a fatti del genere; in un anno ha fatto incarcerare sei o sette persone, tutte regolarmente rimesse in libertà dal GIP. Questa madre, accusata di abusi verso la bambina, ha un rapporto bellissimo con la figlia, vivono in un paese e tutto il paese si è mobilitato in suo favore; questa donna, che è maestra elementare, è stata immediatamente reintegrata nel suo incarico e ha ricevuto la solidarietà di tutti i genitori dei bambini che le sono affidati.

Ciò che è ancor più grave è che questo pubblico ministero continua a chiedere proroghe per le indagini; naturalmente rifiuta il proscioglimento, perchè altrimenti dovrebbe ammettere di aver preso un'ennesima solenne cantonata. Non solo: ciò che è gravissimo è che, pur in assenza di una data fissata per un eventuale processo, ha chiesto che venga dichiarato lo stato di affidabilità della bambina. Questo è mostruoso; non possiamo continuare a permettere che dei giovani procuratori alla ricerca di facile notorietà continuino a disporre della vita delle persone, a distruggere intere famiglie, esseri umani, secondo un principio aberrante, quello della colpevolezza salvo prova contraria.

In proposito, presenterò un'interrogazione al Ministro e invito tutti i colleghi a firmarla perchè questa vicenda, che purtroppo non è l'unica in Italia, è veramente drammatica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ho sempre considerato questo emendamento della collega Salvato come un'ultima *ratio* perchè non ho mai rinunciato a sperare di poter migliorare questa legge. Oggi, però, dopo le esperienze vissute in questi giorni, all'ottimismo della volontà devo sostituire il pessimismo della ragione. Pertanto si tratta di un'ultima *ratio* che, a mio avviso, diventa una priorità. Dichiaro quindi il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

SALVATO. Signor Presidente, ritiro la proposta di stralcio degli articoli da 2 a 17, da me presentata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-*bis* a 609-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, prima dell'articolo 600, sono inseriti gli articoli da 599-*bis* a 599-*decies* introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge».

2.1 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, pur condividendo ed essendo lieta dello spostamento di questo reato nei delitti contro la persona, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi lo spostamento di tali reati non più nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, delitti contro la persona, ma nella sezione I, cioè quella relativa ai delitti contro la personalità individuale.

La *ratio* di questa modifica sta nel fatto che la sessualità, considerata un elemento essenziale della personalità dell'individuo, debba essere intesa sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello psicologico. Dal punto di vista giuridico, basti ricordare che Cesare Maria Bianca include tra i diritti della personalità quelli dell'intimità privata, dell'integrità fisica e morale e quindi anche dell'identità sessuale; dal punto di vista psicologico, si ricordi l'importanza che lo sviluppo della sessualità riveste per lo sviluppo della personalità (basti pensare a Freud), nonchè l'indubitabile incidenza dei traumi da violenza sessuale sulla psiche della vittima.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BELLONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. - Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere atti sessuali con persona la quale al momento del fatto:

1) non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica;

2) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona"».

3.2 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. - Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire rapporti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire rapporti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due commi precedenti, commette altre aggressioni sessuali soggiace alla pena stabilita nel primo comma del presente articolo, ridotta di un terzo"».

3.101 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso, con il seguente: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

Sopprimere l'ultimo capoverso.

3.105 GUALTIERI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

3.102 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

3.103 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, secondo capoverso, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3. Occultando consapevolmente la propria condizione di persona affetta da virus HIV».

3.14 SILIQUINI, NAPOLI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

3.104 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, sostituire l'ultimo capoverso, con il seguente: «La pena è ridotta fino a due terzi per atti di libidine di particolare tenuità, in considerazione della modalità dell'azione, della gravità del danno o del pericolo cagionato».

3.13 SILIQUINI, NAPOLI

Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «minore gravità» *con le altre:* «particolare lievità», *e le parole:* «fino a» *con la seguente:* «di».

3.7 BELLONI

*Al comma 1, nell'articolo 609-*bis *richiamato, ultimo capoverso, sostituire le parole:* «fino a due terzi» *con le altre:* «in misura non eccedente i due terzi».

3.300 BECCHELLI, BRIGANDÌ, BRUTTI, PALUMBO, LUBRANO DI RICCO, BELLONI, MANIERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPELLITI. Con l'emendamento 3.2 si riformula il reato di violenza sessuale, alla luce della previsione e dell'istituzione del distinto reato di molestie sessuali che ricomprende casi di minore gravità. Dopo aver diminuito il minimo edittale da cinque a tre anni, lasciando invece invariato il massimo di dieci anni, ho previsto l'eliminazione di quel capoverso in cui si contemplavano in termini troppo generici i casi di minore gravità, per ricomprenderli poi in un articolo a parte con la denominazione di molestie sessuali.

Vorrei chiedere ai colleghi di riflettere su questa riduzione della pena edittale, perchè in effetti una pena così alta, come i cinque anni previsti, non rappresenta un deterrente al reato stesso, nè aiuta molto nel campo giurisdizionale: credo infatti che il timore che questi reati vengano giudicati con dei riti alternativi non abbia senso nè motivo di essere, laddove molte volte i riti abbreviati e i processi per direttissima riescono a dare un giudizio e ad erogare delle pene senza violentare e violare il diritto alla riservatezza della vittima, al quale teniamo tutti molto.

SALVATO. Signor Presidente, l'articolo 3 rappresenta uno dei punti più importanti di questa legge, in quanto si va ad una nuova definizione del reato basata su tre elementi: l'unificazione e la dizione «atti sessuali», il minimo della pena portato a cinque anni e una previsione di minore gravità. Credo che l'insieme di questi tre elementi produca un effetto a dir poco deleterio.

Sull'unificazione ci siamo a lungo soffermati. Essa rispondeva e risponde culturalmente all'esigenza dell'inviolabilità del corpo: qualunque rapporto, qualunque relazione, qualunque atto sia imposto senza consenso ed in qualsiasi modalità rappresenta un'offesa che coinvolge l'interezza della persona. Dal punto di vista culturale, questo concetto mi trova consenziente. Credo che uno dei tanti meriti dell'elaborazione delle donne sia stato proprio la ricerca della propria autonomia e la costruzione della propria identità, a partire dalla consapevolezza che la sessualità è una delle componenti fondamentali della vita della persona. Quindi, dal punto di vista culturale sono perfettamente d'accordo.

Le cose diventano molto più intriganti quando ci spostiamo sul terreno giuridico. La dizione «atti sessuali» è molto ampia e può comprendere di tutto: dal bacio a quello che una volta veniva definito violenza carnale. Tutti conosciamo bene la logica del codice Rocco, una logica patriarcale in nome della morale, che è assolutamente da contrastare. L'elevazione della pena a cinque anni, con questa dizione così ampia, non è condivisibile e, per mia cultura, non sono per una politica delle pene come deterrente, ma auspico solo una giustizia reale; questa previsione può diventare addirittura deleteria perchè magistrati che si trovano ad applicare pene così alte rispetto ad atti che non possono essere considerati tanto gravi da richiederle finiranno con l'assolvere e con il non applicare le norme e tutti saremo non dalla parte delle vittime, ma contro le vittime di violenza.

Anche alla Camera questa preoccupazione è stata presente in chi ha redatto questa legge, tant'è che si sono inventati la minore gravità. Ancora una volta viene concessa discrezionalità amplissima al magistrato, al quale addirittura viene affidato un giudizio di valore rispetto agli atti sessuali. Ci troveremo di fronte a magistrati che potranno ritenere, ad esempio, più o meno grave lo stupro compiuto dal marito. Quindi, un'ampia discrezionalità, ma soprattutto un giudizio di valore: insomma, una sorta di morale sessuale fatta nelle aule dei tribunali.

Onorevoli colleghi, questi tre elementi credo che assolutamente non possano e non debbano stare insieme, ed occorre trovare alcuni correttivi. Abbiamo tentato di individuarne uno, rifacendoci anche al codice francese e innovando rispetto al codice Rocco, trovando un'altra dizione: non è soltanto un cambiamento di vocabolo, è un cambiamento anche di cultura. Parliamo di «rapporti sessuali», che sono senza dubbio altra cosa rispetto alla violenza carnale, e parliamo di «aggressioni sessuali». Abbiamo diminuito la pena minima a tre anni, e proponiamo di cancellare l'ultima parte, quella della minore gravità.

Vorrei ricordare che Magistratura democratica si è espressa su tale punto con una presa di posizione a mio avviso molto lucida ed intelligente, chiedendo al legislatore di correggere questa ed altre parti della legge. In Commissione c'e stato un amplissimo dibattito e sembrava di essere giunti quasi ad un accordo; molti colleghi hanno sottolineato

l'esigenza di modificare questo aspetto, tant'è che anche il senatore Gualtieri presenta un emendamento in proposito.

Mi auguro che sul punto vi possa essere una discussione reale e che si possa insieme migliorare il testo perchè, così com'è attualmente, lo ripeto, esso non fa giustizia alle vittime della violenza. Possiamo correre il rischio di ripetere una delle solite gride manzoniane, approvando una legge che non sarà applicata o lo sarà in modo distorto. *(Applausi del senatore Orlando).*

GUALTIERI. Signor Presidente, quando ci è stato trasmesso il testo dalla Camera dei deputati e si è cominciato a ragionare serenamente e seriamente su questa legge, la correzione dell'articolo 3 è stata ritenuta da tutti opportuna e necessaria, non per diminuire la valenza del provvedimento, ma per rendere tale articolo più coerente con lo spirito che anima lo stesso.

L'articolo 3 costituisce l'architrave della legge: acquisisce il principio dell'unificazione del reato, elimina la diversità di fattispecie tra violenza e atti di libidine violenta, impedisce quella seconda violenza che le donne subiscono quando in giudizio vengono indagate su tutti i particolari dello stupro, sul loro stato d'animo nel momento in cui lo subivano, sulle loro precedenti esperienze sessuali. Questo, signor Presidente, molto spesso è stato ed è il processo per stupro.

L'articolo 3 andava mantenuto - di questo siamo stati tutti convinti ed io particolarmente lo ero - ma andava anche riportato ad un equilibrio maggiore sotto il profilo della pena, che non poteva essere mantenuta in quello spazio compreso tra il minimo di cinque anni e il massimo di dieci anni. Si trattava di una limitazione troppo rigida, contraria proprio allo spirito della legge.

Anche alla Camera dei deputati l'80 per cento degli emendamenti presentati, anche da sinistra, intendevano portare a tre anni il limite minimo della pena: ripeto, questo proponeva l'80 per cento degli emendamenti proposti.

Signor Presidente, questo emendamento 3.105 l'ho presentato non per imitazione, bensì per profonda convinzione che la legge andasse riequilibrata in tal senso. L'eliminazione del comma relativo alle attenuanti sta nella logica che ho richiamato adesso: infatti, accertare la minore gravità di un reato unico è un fatto che compete al giudice e sul quale si dovrà formare la giurisprudenza; altrimenti, tanto vale spezzare di nuovo in due il reato e distruggere il punto di forza della legge, che è appunto l'unificazione del reato. Abbiamo tentato di raggiungere su tale correzione ogni possibile accordo e ancora oggi lo auspichiamo. Per questo ho ripresentato l'emendamento, convinto che lasciare il limite minimo della pena a cinque anni anche per le forme di reato di minore gravità significherebbe tradire lo spirito di fondo della legge.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.14 e 3.13 si intendono illustrati.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.7, in ordine al quale apporto una modifica sostituendo con le parole: «minima gravità» le parole: «particolare lievità» contenute nell'emendamento. Questo perchè occorre una dizione che consenta di distinguere

in maniera chiara e senza cadere in equivoci l'ipotesi base, quella grave, «atti sessuali», da un'ipotesi lieve, onde evitare che fatti di lievissima entità, di minima gravità possano essere puniti in maniera estremamente severa, attribuendo alla pena, nella sua severità, un fine e un risultato contrari al dettato costituzionale.

Infatti, punire una carezza o un gesto non particolarmente lascivo con una pena che partirebbe, secondo l'articolato, da cinque anni meno un giorno (perchè si dice: «la pena è diminuita fino a due terzi», e questa locuzione nel nostro codice significa che il giudice può partire da un giorno fino ai due terzi, e quindi potrebbe partire, per assurdo, da quattro anni, undici mesi e ventinove giorni), sarebbe sproporzionato al fatto e il condannato l'avvertirebbe come una ingiustizia della società nei suoi confronti. Di qui il tradimento del fine costituzionale della pena.

La proposta di sostituire le parole: «fino a» con l'altra: «di» serve a dare chiarezza anche alla riduzione, riduzione secca di due terzi.

* BECCHELLI. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'emendamento 3.300.

Ci è sembrato che fosse necessario dissipare qualunque ambiguità laddove si tratta di stabilire qual è la riduzione di pena prevista per i casi «di minore gravità», così come è scritto nel testo pervenuto dalla Camera. In passato infatti si sono aperti nella giurisprudenza discussioni e problemi proprio riguardo all'esatta interpretazione ed applicazione di queste riduzioni, perchè «fino a due terzi» poteva intendersi come pena ridotta a due terzi o pena ridotta ad un terzo, sicchè questo emendamento è semplicemente un perfezionamento lessicale che serve a capire che la pena può essere ridotta da un giorno, come diceva un momento fa il relatore, fino ad una misura di due terzi (sicchè la pena diventa un terzo).

A questo riguardo, vorrei anche segnalare che, proprio perchè vi è questa oscillazione fra un minimo ed un massimo di riduzione, non sembra necessario modificare l'espressione «minore gravità» usata nel testo pervenuto dalla Camera, perchè in questo modo il giudice potrà valutare i casi di gravità non molto minore e di gravità anche minima. Ecco perchè sono dell'opinione che sia sufficiente questa correzione lessicale per consentire al giudice di andare da un minimo ad un massimo di riduzione della pena.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge in esame è certamente quello centrale e si propone di risolvere tre problemi difficili. Il primo è quello dell'unificazione delle vecchie fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine in un'unica fattispecie penale consistente nell'atto di chi costringe taluno con violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o a subire atti sessuali.

Il secondo problema è quello di un'indicazione di pena proporzionata alla gravità del fatto.

Un terzo, difficile problema è quello di offrire al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla diversa gravità dei fatti che vengono a rientrare in questa unica, ampia fattispecie di reato.

Comprendo le critiche che sono state rivolte a questa formulazione dalla collega Salvato e dal collega Gualtieri: riconosco che non ci troviamo di fronte ad una soluzione assolutamente felice ed esente da critica. Credo, tuttavia, che il dibattito appassionato e impegnato che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbia anche dimostrato che i difetti di questa formulazione dipendono proprio dall'oggettiva difficoltà del problema e che non ci sono probabilmente altre soluzioni che consentano di modificare il testo in senso sicuramente migliorativo. La nostra posizione, quindi, è per il mantenimento del testo approvato dalla Camera, nella convinzione che anche i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento sono passati attraverso questo processo giungendo infine a questa soluzione.

L'unificazione delle due fattispecie penali oggi esistenti credo costituisca un grande passo in avanti. Infatti la distinzione tra violenza carnale, così com'è oggi definita dal vigente codice penale, ed atti di libidine diversi, oltre a dare luogo ad indagini spesso penose e difficili, si rivela anche inutile sotto il profilo della reale offensività, poichè questa non dipende dalla circostanza che vi sia stata o no penetrazione sessuale. Oggi si costringe il giudice ad appuntare l'indagine su un particolare che non è rilevante o decisivo ai fini dell'offensività del fatto. Credo quindi che questa unificazione sia una conquista positiva.

Ritengo che l'emendamento 3.101, presentato e illustrato dalla collega Salvato, comporti il rischio di ricadere negli stessi effetti negativi che produce oggi la disciplina vigente. La collega Salvato giustamente sostiene che il concetto di «rapporto sessuale» è più ampio di quello che si configura con l'attuale reato di violenza carnale, ma il concetto si presterà sempre ad un'interpretazione restrittiva che farebbe permanere il problema della concreta distinzione tra rapporto ed altra aggressione sessuale. Siamo contrari a questo emendamento, perchè ci sembra che riproponga in sostanza il sistema che questo disegno di legge tenta invece di superare.

La proposta del collega Gualtieri ha indubbiamente una sua razionalità, perchè tende a risolvere la questione dell'adeguatezza della pena alla diversa gravità del fatto mediante una riduzione della pena edittale minima a tre anni e il mantenimento della pena massima a dieci anni, con l'eliminazione dell'attenuante nei casi di minore gravità.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* RUSSO). Sotto il profilo sanzionatorio questa soluzione realizza addirittura una più severa punibilità, perchè il giudice si troverà nella necessità di stabilire la pena tra un minimo di tre e un massimo di dieci anni. Il rischio che vediamo in questa formulazione è che possa es-

sere degradato a fatto punibile con pena edittale minima anche quello che si realizzi nella fattispecie tipica attuale della violenza carnale, o in altra analoga, che presenta un grado di offensività tale da richiedere una pena edittale minima maggiore.

Allora, la soluzione che la Camera ha approvato, pur, ripeto, non esente da critiche, dà tuttavia questa indicazione. La fattispecie penale disegnata nel nuovo articolo 3 è punita con la reclusione da cinque a dieci anni; poichè tuttavia sappiamo che nell'ambito dell'attuale previsione degli atti di libidine vi sono atti che vanno da una gravità minima ad una gravità massima, il giudice ha la facoltà, nei casi di minore gravità, di scendere con la pena fino ai due terzi, quindi fino al minimo di un anno e otto mesi, che è addirittura al di sotto dell'attuale minimo edittale previsto per gli stessi atti di libidine.

Mi rendo conto dei rischi che la formulazione, necessariamente generica, può presentare in sede applicativa. Credo tuttavia si debba dire, anche per quel che potrà servire ai fini dello studio dei lavori preparatori in ordine a questa legge, che sarebbe certamente distorta un'interpretazione che fondasse, ad esempio, la minore gravità sulla qualità della persona offesa. Il senso che si vuol dare di questa norma è quello di ricomprendere tra i casi di minore gravità quegli atti che, all'interno della larga gamma di quelli che oggi la giurisprudenza formatasi nel codice penale definisce atti di libidine, presentano sul piano oggettivo una minore rilevanza e quindi una minore gravità, un minor grado di offensività, misurata questa sì naturalmente non sul metro della persona che si sente offesa, ma sul metro oggettivo della natura dell'atto.

Quindi, in definitiva, riteniamo che il testo proposto dalla Camera, pur suscettibile di critiche (e quelle svolte in quest'Aula hanno un loro fondamento di razionalità) offra tuttavia una soluzione equilibrata. Di fronte alla difficoltà dei problemi di questo momento forse non siamo stati capaci di fare meglio, tuttavia questa norma credo realizzi un progresso significativo rispetto alla disciplina vigente.

Per queste ragioni annuncio fin d'ora che il Gruppo Progressisti-Federativo esprimerà voto contrario sugli emendamenti che in diversa forma tendono a modificare l'articolo 3: pur non avendo fatto riferimenti specifici, credo di aver motivato nel mio intervento questa nostra opposizione. Desidero solo aggiungere che a mio avviso l'emendamento 3.14 non è da approvare, anche perchè introduce un elemento improprio attinente alla qualità della persona che commette il reato nell'ambito di una fattispecie penale che è invece caratterizzata dalla violenza o comunque dalla mancanza di consenso della persona offesa. Quindi, qualora si volesse ritenere punibile la condotta descritta nell'emendamento, non sarebbe comunque l'articolo 3 la sede propria per introdurre tale norma. Pertanto, anche su questa proposta il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.101, 3.102, 3.103, 3.14, 3.104 e 3.13.

Naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.7, da me presentato, ma con la massima disponibilità ad accantonare la pro-

blematica in esso affrontata per trovare un punto d'incontro; se non ho capito male, il senatore Brutti sta lavorando a tale ipotesi.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 3.300.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo ha già espresso in sede di discussione generale il proprio orientamento favorevole alle due ipotetiche soluzioni, costituite o da una diminuzione della pena edittale prevista dalla formulazione dell'articolo 3, ovvero da una migliore precisazione dell'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma di tale articolo, dove si fa riferimento ai casi di minore gravità.

In questo spirito, il parere del Governo è favorevole a quegli emendamenti che si collocano, sia pure per parti, nell'ambito di queste indicazioni, anche se sembrerebbe di dover esprimere una preferenza proprio per l'emendamento 3.7, presentato dal relatore, con la modifica tendente a sostituire le parole: «particolare lievità» con le altre: «minima gravità».

Pertanto, il Governo è contrario agli emendamenti 3.2, 3.101, 3.103, 3.14, 3.104, 3.13 e 3.300, si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 3.105 e 3.102 ed è favorevole all'emendamento 3.7, come modificato.

BELLONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI, *relatore*. Vorrei estendere la proposta di accantonamento anche all'emendamento 3.300, che tra l'altro reca la mia firma, in quanto riguarda le stesse problematiche del 3.7.

PRESIDENTE. Ma lei aveva espresso parere contrario sull'emendamento 3.300.

BELLONI, *relatore*. È stato evidentemente un *lapsus*.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei invitare il relatore a limitare la proposta di accantonamento alla parte dell'emendamento 3.7 tendente a sostituire il concetto di minore gravità con quello di minima gravità. Quanto alla seconda parte dell'emendamento, chiederei invece al relatore di ritirarla, perchè modificare la norma nel senso che nei casi di minore gravità la pena è sempre diminuita di due terzi pone il giudice in un'alternativa che rischia di produrre degli effetti concreti gravi. È meglio dire che il giudice può ridurre la pena «fino a due terzi» anzichè «di due terzi».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Scopelliti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.105.

SENESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SENESE. Signor Presidente, in disaccordo con la posizione del mio Gruppo preannunciata dal senatore Russo, voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Gualtieri perchè mi sembra che esso valga a cancellare un contrassegno di visceralità istituzionale rinvenibile in un minimo eccessivamente elevato della pena prevista. Contrassegno che è presente nella formulazione della norma quale ci è stata consegnata dalla Camera dei deputati, tant'è vero che si tenta di porvi rimedio attraverso un'attenuante assolutamente indeterminata nel contenuto.

Debbo osservare che, mentre la discrezionalità del giudice nello scegliere tra il minimo e il massimo della pena è guidata da criteri legali, espressi dall'articolo 133 del codice penale, la stessa discrezionalità che si applicherebbe attraverso l'attenuante sarebbe svincolata da qualsiasi criterio e risulterebbe quindi una pericolosa apertura al soggettivismo giudiziario. Ciò cumulerebbe dunque due inconvenienti: un'apparente rigidità repressiva della norma e un'apertura della stessa alle interpretazioni più disparate.

In una materia come questa, che attiene alle libertà fondamentali del cittadino, credo che un esito siffatto sia in ogni caso da evitare.

MANCONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANCONI. Signor Presidente, so che il mio Gruppo voterà contro l'emendamento in questione; pertanto, in dissenso da tale posizione, dichiaro il mio voto favorevole per le medesime ragioni così puntualmente ed efficacemente testè esposte dal collega Senese.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo all'emendamento 3.105, presentato dal senatore Gualtieri, come già anticipato dal senatore Russo nel suo precedente intervento.

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiedo, per l'emendamento 3.105, la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.105, presentato dal senatore Gualtieri.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 13,15).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2154, 60, 1047, 1856 e 2293

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione con la votazione degli emendamenti all'articolo 3.

BELLONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola in maniera molto sintetica per esprimere l'augurio che non si verifichino ulteriori interruzioni dei lavori, quale quella che abbiamo subìto, del tutto inutile, inopportuna e semplicemente dannosa. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, Laburista-Socialista-Progressista, della Sinistra democratica, di Rifondazione comunista-Progressisti e del senatore Coviello).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Gualtieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Siliquini e Napoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dai senatori Siliquini e Napoli.

Non è approvato.

Onorevole relatore, mantiene la richiesta di accantonamento degli emendamenti 3.7 e 3.300?

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro la richiesta di accantonamento degli emendamenti 3.7 e 3.300 e ritiro anche il mio emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Rimane quindi l'emendamento 3.300 con il suo parere contrario?

BELLONI, *relatore*. No, avevo già detto che si era trattato di un *lapsus*, per cui *melius re perpensa*: mi dichiaro favorevole all'emendamento 3.300.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene invece il parere che aveva espresso in precedenza?

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì, il mio parere resta contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.7 è stato pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Becchelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente a inserire il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter*. -*(Atti di molestia sessuale)*. - Chiunque commetta atti molesti di significato sessuale è punito a querela di parte con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 1 milione"».

3.0.1 SILIQUINI, NAPOLI

Stante l'assenza dei proponenti, e poichè nessuno fa proprio l'emendamento, lo dichiaro decaduto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - *(Circostanze aggravanti)*. - La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter*. -*(Circostanze aggravanti)*. - La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) nei confronti di persone affette da un'infermità o menomazione fisica o psichica che le rendano incapaci di resistere o nei confronti di donne che si trovino in stato di gravidanza;

3) sotto la minaccia di un'arma o costringendo all'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o comunque di sostanze idonee ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione;

4) da una persona che abusa dell'autorità conferitagli dalle funzioni esercitate ovvero simuli tale stato;

5) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

6) del genitore naturale o adottivo, del tutore o da altre persone in possesso di autorità sulla vittima.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».

4.200 SCOPELLITI, GARATTI, CONTESTABILE

Al comma 1, primo capoverso sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «cinque».

4.101 SALVATO, TRIPODI, MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, al numero 2), sostituire le parole: «gravemente lesivi della salute» *con le altre:* «idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione».

4.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, numero 4), dopo le parole: «libertà personale» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione di quelle previste dagli articoli 281, 282 e 238 del codice di procedura penale».

4.100 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) da parte di persona affetta da virus HIV;

«5-*ter*) da parte di più persone riunite».

4.6 SILIQUINI, NAPOLI

Al comma 1, primo capoverso, dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:

«5-*bis*) su donna in evidente stato di gravidanza;

«5-*ter*) da persona legata alla persona offesa da rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo grado».

4.7 SILIQUINI

*Al comma 1, nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se il fatto è commesso da persona consapevole di essere affetta da virus HIV».

4.300 BRICCARELLO

*Al comma 1, nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona minore e portatrice di handicap».

4.301 DELFINO, BRICCARELLO

*Al comma 1, nell'articolo 609-*ter *richiamato, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona portatrice di handicap».

4.302 DELFINO, TAMPONI, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCOPELLITI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 4.200, non prima, però, di aver dichiarato che trovo grave il fatto che si dia inizio ai lavori dell'Aula con tre minuti di anticipo rispetto all'orario stabilito. Sono entrata in quest'Aula ed erano le tredici e diciassette... *(Commenti dai Gruppi Lega Nord e Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, ho chiesto ai nostri uffici informazioni circa l'orario, e mi hanno detto che l'orario di ripresa della seduta era le tredici e quindici.

SCOPELLITI. No, signor Presidente, infatti sullo schermo del televisore all'esterno dell'Aula era scritto che la seduta sarebbe ripresa alle tredici e venti, per cui mi si è tolta la possibilità di intervenire ad alcune votazioni. Questo lo trovo lesivo dei diritti del parlamentare.

PRESIDENTE. Se è così, lei ha ragione. Adesso controlleremo.

SCOPELLITI. Signor Presidente, è così; c'è poi chi ha un senso di giustizia con radici profonde, come me, e chi invece, come la Lega Nord, fa di tutt'erba un fascio, per cui considera questi problemi meno importanti. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord).*

Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, abbiamo proposto una riscrittura di tutte le circostanze aggravanti, facendo riferimento soprattutto al nuovo codice francese. Per non perdere tempo, considerato che i tempi sono contingentati, faccio cenno alle correzioni più importanti.

La prima riguarda, ancora una volta, la pena minima edittale, che nel testo è portata a sei anni, mentre io propongo che venga abbattuta a cinque anni.

L'emendamento ridelinea l'elenco delle circostanze aggravanti, tenendo conto delle situazioni in cui la violenza viene commessa nei confronti di persone particolarmente indifese, come è il caso di persone affette da infermità o menomazioni psicofisiche, ovvero particolarmente vulnerabili, come nel caso di donne in stato di gravidanza. Va sottolineata l'importanza del caso della donna in stato di gravidanza, la quale molte volte subendo violenza sessuale rischia di perdere il bambino o, ancora peggio, per il trauma subito, rischia di non poter più avere bambini. È questa una dimenticanza che ritengo grave ed è un mio obbligo quello di colmare questa lacuna.

Altro punto fondamentale è quello di eliminare il limite dei sedici anni della vittima per configurare come circostanza aggravante la violenza compiuta da un genitore legittimo, naturale o adottivo o da un'altra persona che possiede autorità sulla stessa.

La medesima pena di reclusione da cinque a dodici anni è prevista nel caso in cui la violenza ha prodotto una mutilazione o un'infermità permanente, considerando come infermità permanente anche quella dei casi in cui la donna in stato di gravidanza non riesce più ad avere bambini.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, devo darle atto che sullo schermo dei televisori esterni all'Aula era riportato come orario di ripresa le tredici e venti, mentre dai Resoconti d'Aula risultava che l'orario di sospensione della seduta era le dodici e quindici.

Senza malizia e senza volontà di punire o di frustare qualcuno, abbiamo commesso un errore. Credo che prevalga, al di là del fatto che in Aula si era registrato come orario di sospensione le dodici e quindici, il fatto che sullo schermo dei televisori fuori di qui risultasse come orario di ripresa le tredici e venti.

Mi spiace; questo non si ripeterà più.

SALVATO. L'emendamento 4.101 si illustra da sè.

LUBRANO DI RICCO. Ritiro gli emendamenti 4.3 e 4.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.6 e 4.7 si danno per illustrati.

BRICCARELLO. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 4.300 e, se non sarà presente in Aula in tempi adeguati il senatore Delfino, anche il 4.301.

Nell'emendamento 4.300 ho cercato di prevedere un'ipotesi che purtroppo non è troppo fantasiosa, ma sempre più concretamente attuale per il caso in cui il soggetto violentatore, stupratore, sia consapevole (con questo termine intendo «clinicamente consapevole», nel senso che gli sia stato diagnosticato o sia in terapia) di essere portatore del *virus* HIV. Ciò significa che questo soggetto consapevolmente arreca alla persona alla quale intende fare violenza un danno biologicamente irreversibile che ad oggi, stante la mancanza di un adeguato rimedio clinico, porta il soggetto verso una fine prevedibile, con conseguenze per la vita irreparabili: la pena di tale reato va quindi del tutto assimilata a quella prevista per il tentato omicidio. Se infatti stuprando o violentando un soggetto lo si contagia trasmettendogli un raffreddore, si tratterà solo di un ennesimo aspetto sgradevole della vicenda. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).* Ma se si è consapevoli di avere una malattia grave alla quale non si può porre rimedio, con tale atto di violenza si arreca consapevolmente un ulteriore danno biologico.

Chiedo pertanto che l'Assemblea sia particolarmente sensibile nei confronti di tale aggravante, tenendo conto che questo provvedimento, che, come abbiamo detto ieri, può essere migliorato e perfezionato, ha comunque tra le sue finalità (prima, e non ultima) quella educativa. Chiedo quindi ai colleghi che stanno chiaccherando e che ascoltano molto distrattamente il mio intervento di votare a favore di questo emendamento... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di fare silenzio, per permettere il prosieguo dell'illustrazione.

BRICCARELLO. ...ricordando che tra i beni essenziali dell'uomo il diritto alla salute è un diritto primario.

DELFINO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.301 e 4.302.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BELLONI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.200 vorrei proporre la votazione per parti separate. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).* Esprimo parere favorevole in merito alla previsione dell'aggravante ove lo stupro sia in danno di donna che si trovi in stato di gravidanza e al ripristino dell'aggravante per persona che abusi dell'autorità.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 4.101, perchè mi sembra più...

PRESIDENTE. Mi scusi, signor relatore, ma vorrei comprendere meglio il suo primo parere.

BELLONI, *relatore*. Mi esprimo in senso favorevole al numero 2) dell'emendamento 4.200, per la parte relativa a «donne che si trovino in stato di gravidanza», che rappresenta l'ultima parte del periodo. Sono

insomma favorevole all'emendamento entro questo limite: quello cioè di prevedere tra le aggravanti il fatto che la violenza è effettuata su «donne che si trovino in stato di gravidanza».

PRESIDENTE. Invito il relatore a esaminare meglio il successivo emendamento 4.7, la cui prima parte mi sembra uguale nel merito a quella citata, e forse anche più chiara.

BELLONI, *relatore*. Infatti avevo già previsto di esprimere parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Suggerirei allora di esprimere parere favorevole su quell'emendamento piuttosto che su quello ora in esame, perchè è cosa più semplice.

BELLONI, *relatore*. Esprimo allora parere favorevole sul solo numero 4) dell'emendamento 4.200, cioè sul ripristino dell'aggravante dell'abuso di autorità; esprimo invece parere contrario su tutto il resto dell'emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.101, in quanto la pena di cinque anni è maggiormente in linea col minimo edittale previsto in altri casi.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.3 e 4.100 sono stati ritirati.

BELLONI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.6, esprimo parere favorevole sul numero 5-*bis*) e parere contrario sul numero 5-*ter*), in quanto l'ipotesi è già prevista. Chiedo pertanto la votazione per parti separate su questo emendamento.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.7 e 4.300, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.301 e 4.302 poichè appaiono troppo vaghi e generici.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RICCIARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.200, 4.101 e 4.6. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.7.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.300, così come sugli emendamenti 4.301 e 4.302 poichè tale previsione è già disciplinata dall'articolo 17 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Avendo raggiunto l'ora prevista dalla Conferenza dei Capigruppo per la chiusura dei nostri lavori, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,30)*.

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 273

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Favuzzi ha dichiarato di aderire al Gruppo Progressisti-Federativo.

Commissioni permanenti, composizione

Su designazione del Gruppo Progressisti-Federativo, il senatore Favuzzi entra a far parte della 2ª Commissione permanente.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 13 dicembre 1995, ha presentato il testo degli articoli proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: Deputati AMICI e altri. - «Norme contro la violenza sessuale» (2154) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*; MANIERI e BALDELLI. - «Norme contro la violenza sessuale e contro le molestie sessuali» (60); SALVATO e FAGNI. - «Dei diritti sull'inviolabilità del corpo» (1047); ABRAMONTE ed altri. - «Norme contro la violenza sessuale» (1856); SIGNORELLI e MOLINARI. - «Norme in materia di violenza sessuale» (2293).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 13 dicembre 1995, è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore:

DI ORIO. - «Regolamentazione delle attività di restauro» (2357).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Grippaldi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2218.

Il senatore Dionisi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2247.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente ha approvato il seguente disegno di legge: VENTUCCI ed altri. - «Nuovi compiti per gli

spedizionieri doganali» *(Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743, deliberato dalla 6ª Commissione permanente nella seduta del 4 agosto 1994)* (743-*bis*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche - istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1995, n. 36 - ha trasmesso, con lettera in data 7 dicembre 1995, un rapporto sullo stato di attuazione della citata legge.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 13ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La regione Calabria, con lettera in data 4 dicembre 1995, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, concernente «Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria».

Detta documentazione sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.